



PROVINCIA DI MACERATA

Decreto Presidenziale

N. 209 Del 20-11-2020

Oggetto:	LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47, ART. 24 - L.R. 5 AGOSTO 1992 N. 34 E S.M. ARTT. 4 E 30 - L.R. 16/12/2005, N. 34, ARTT. 1 E 2 COMUNE DI CAMERINO "VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE IN LOCALITA' PIANPALENTE (ART. 15 COMMA 5, DELLA L.R. N. 34/1992)" DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 134 DEL 22/09/2020 (ADOZIONE) FORMULAZIONE OSSERVAZIONI
----------	---

IL PRESIDENTE

assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT. SILVANO MARCHEGIANI

Oggetto: **LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47, ART. 24 - L.R. 5 AGOSTO1992 N. 34 E S.M. ARTT. 4 E 30 - L.R.16/12/2005, N. 34, ARTT.1 E 2 COMUNE DI CAMERINO "VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE IN LOCALITA' PIANPALENTE (ART.15 COMMA 5, DELLA L.R. N.34/1992)" DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 134 DEL 22/09/2020 (ADOZIONE) FORMULAZIONE OSSERVAZIONI**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Vista la nota con la quale il Comune di Camerino ha trasmesso, ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L.R. 34/1992 come sostituito dall'art. 1 della L.R. 34/2005, mediante pec acquisita al prot. n. 20949 del 01/10/2020-A la Delibera di Giunta Comunale n. 134 del 22/09/2020 avente per oggetto "Variante parziale al P.R.G. vigente in località Pianpalente (art.15 comma 5, della L.R. n.34/1992)", e gli elaborati che compongono la Variante;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Camerino è attualmente dotato di un Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R. approvato con D.G.P. n.148 del 04/05/1999;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 22/09/2020 è stata adottata la Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art.15 comma 5, della L.R. n.34/1992, consistente nella ripermimetrazione della "Zona vincolata a Parco Fluviale" in località Pianpalente, al fine di consentire il recupero ai fini residenziali di alcuni edifici esistenti ricadenti in tale ambito.

DATO ATTO CHE, unitamente alla suddetta delibera di adozione, sono stati trasmessi i seguenti elaborati e atti amministrativi:

- Richiesta variante al vigente PRG;
- All. 1 Delega al Tecnico;
- All. 2 Relazione Illustrativa;
- Relazione Geologica;
- Tav. 1 verifiche conformità piani sovraordinati;
- Tav. 2 PRG vigente – PRG variante;
- Parere ASUR – Parere relativo agli aspetti Ambientali;
- Parere Aato 3;
- Parere Regione Marche – ex genio civile

DATO ATTO CHE: dalla D.G.C. n. 134 del 22/09/2020 di adozione si apprende che è stato acquisito il seguente parere obbligatorio:

- Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela del Territorio di Macerata prot. n.0893726/06/08/2020/PTGC-FMA/P, parere favorevole ai

sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/01 e ai sensi dell'art.10 della L.R. n.22/2011:

Ai sensi dell'art.89 del DPR 380/2001, si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

a) prima di ogni intervento edificatorio, dovranno essere effettuati dettagliati studi geologici e geotecnici finalizzati e fornire al progettista i parametri geotecnici necessari per le verifiche/analisi previste dalle Norme Tecniche delle Costruzioni approvate con DM 17/01/2018;

b) ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, il tecnico incaricato dovrà valutare l'applicabilità dell'approccio semplificato (parag. 3.2.2 NTC 2018) oppure la necessità di effettuare la Rispondenza Sismica Locale; tali valutazioni dovranno comunque tenere conto dei risultati della microzonazione sismica di terzo livello del Comune di Camerino;

c) si dovrà tener conto di quanto dettato dalla L.R. 22/2011 e della DGR 53/2014 sul mantenimento dell'invarianza idraulica della trasformazione in relazione ad eventuali nuove superfici impermeabili e semipermeabili.

In riferimento agli aspetti sulla verifica di compatibilità idraulica di cui all'art.10 della L.R. 22/2011 e della DGR 53/2014:

rilevato che con nota sopra citata il Comune di Camerino ha richiesto anche le valutazioni sulla compatibilità idraulica, ma non ha trasmesso gli elaborati tecnici specifici;

tenuto conto che, ai sensi del punto 2.2, ambito di applicazione, Titolo II, verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione del territorio, dell'Allegato "1" della D.G.R. n.53 del 27/01/2014, gli strumenti di pianificazione territoriale generale e attuativa individuati dalla legislazione regionale, e le loro varianti da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, così come regolamentato nelle lettere a), b), c) e d) del punto 2.2 sopra citato sono da assoggettare a VCI per previsione legislativa;

visto quanto sopra, al fine di non appesantire il procedimento, laddove si rilevi che la trasformazione territoriale dell'area non vada a modificare il regime idraulico, l'esclusione della Verifica di compatibilità idraulica, sulla base di quanto indicato alle lettere a), b), c) e d) del punto 2.2 di cui sopra, dovrà essere motivata dal responsabile del procedimento nel provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione.

Tutto ciò premesso, si rappresenta che il presente parere è rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art.89 del DPR 380/2001 e non costituisce valutazioni sulla compatibilità idraulica della trasformazione.

Nella D.G.C. n.134/2020 è riportato che non è necessario acquisire le valutazioni dell'Autorità idraulica in merito alla compatibilità idraulica dell'intervento ai sensi dell'art.10 della L.R. 22/2011 e della D.G.R. 53/2014, in quanto la variante in oggetto non determina una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico esistente.

- Riguardo al Parere ASUR Marche – Area Vasta n.3 prot. n.61997/DP/ISP del 18/06/2020 richiamato nella D.G.C. n.134/2020, si fa presente che non trattasi del Parere Igienico Sanitario ma del contributo in materia ambientale rilasciato ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

Rilievi: L'Amministrazione Comunale non ha ritenuto opportuno acquisire il preventivo parere igienico-sanitario obbligatorio dell'A.S.U.R. Territoriale di

appartenenza, pertanto prima dell'approvazione della variante parziale al PRG vigente, di cui all'oggetto, esso dovrà essere acquisito.

ACCERTATO CHE: in materia di VAS con la Determina Dirigenziale n. 231 del 14/07/2020 ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i la variante in argomento è stata esclusa dalla procedura di VAS, con le seguenti prescrizioni:

1. La Variante parziale al PRG in oggetto dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti competenti in materia ambientale, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali prescrizioni e specificazioni.

Nella D.G.C. n.134/2020 è riportato che:

“Considerato che le prescrizioni ed indicazioni stabilite nel dispositivo della D.D. della Provincia di Macerata n.231 del 14/07/2020 si riferiscono alla fase esecutiva dei futuri interventi edilizi e che pertanto la conformità ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale dovrà essere verificata in sede di rilascio del titolo abilitativo”.

Rilievi: In sede di rilascio del titolo abilitativo finalizzato al recupero degli edifici esistenti, l'Amministrazione Comunale dovrà verificare che il progetto sia conforme ai pareri espressi dai Soggetti competenti in materia ambientale, allegati alla D.D. della Provincia di Macerata n.231 del 14/07/2020. Tale prescrizione dovrà diventare una nota specifica per la variante in oggetto, da inserire all'interno dell'art.30 delle NTA del P.R.G..

ACCERTATO CHE: La presente variante parziale al P.R.G., ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. n.34/92, si rende necessaria per consentire interventi edilizi anche di ristrutturazione edilizia sui tre immobili con destinazione residenziale ricadenti in un'area sita in località Piampalente del Comune di Camerino individuata catastalmente al Foglio 45, part. 216, sub. 9, 16, 11 – part. 186, 187, 280, 282, 283, 285, 287.

Il PRG vigente del Comune di Camerino comprende due dei tre immobili all'interno della vasta area “Zona vincolata a Parco Fluviale Palente” (art. 35 NTA del PRG), soggetta a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica.

Le NTA del citato art.35 prevedono:

“ fino alla adozione di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica che ne regolamenti l'uso nell'ambito della funzione protezionistica, educativa e ricreativa del parco è ammessa la sola manutenzione ordinaria e straordinaria di eventuali manufatti esistenti e l'utilizzazione agricola del suolo”.

La necessità di prevedere una variante urbanistica deriva dal fatto che essendo parte degli edifici presenti ricompresi nella “Zona vincolata a Parco Fluviale Palente” di cui all'art.35 delle NTA del PRG, gli interventi ammessi, previsti in assenza di Piano attuativo, non consentirebbero un loro adeguato recupero ai fini residenziali.

Pertanto la proposta di variante urbanistica consiste nella ripermimetrazione di una porzione dell'area della superficie totale di mq 8.000, avente destinazione urbanistica “Zona vincolata a parco Fluviale” (art. 35 NTA del PRG) per la quale si propone la nuova classificazione in “Zona Agricola inedificabile di Salvaguardia Paesistica Ambientale, Cimiteriale e Stradale” (art.30 NTA del PRG) in continuità al territorio limitrofo avente medesima destinazione e che non consente nuove costruzioni.

Dalle verifiche effettuate si indica che la variante come proposta prevede la ridefinizione in riduzione dell'area a Parco Fluviale Palente che da Fonte S. Cesara, a nord costeggia la Strada Pianpalente sino ad arrivare a sud verso Grotta Cupa, senza però interrompere la continuità nel territorio.

Da quanto dichiarato dal Responsabile del Settore del Comune di Camerino e da quanto

riportato nella D.G.C. n.134/2020, le modifiche introdotte non variano la distribuzione dei carichi insediativi, e non comportano la modifica degli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale 1444/68.

ACCERTATO CHE rispetto alle disposizioni della lettera a) del primo comma dell'art.11 della L.R. 22/2009 e s.m.i., che stabilisce il divieto di “ulteriori espansioni di aree edificabili in Zona agricola”, la presente variante risulta conforme in quanto non prevede nuove espansioni di aree edificabili in zona agricola, ma la ristrutturazione di edifici esistenti senza aumento di volumetria.

VERIFICATO CHE, con riferimento alla vincolistica di legge e ai piani sovraordinati si rileva che:

- **D.P.R. 8/09/97 N.357**: l'area in oggetto non ricade in aree SIC e ZPS;
- **R.D. 30/12/1923 n. 3267**: l'area in oggetto non è soggetta a vincolo idrogeologico;
- **D.Lgs. 42/2004**: l'area in oggetto è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Leg.vo 22/01/2004 n.42. L'area è soggetta alla Parte III -Beni paesaggistici art.142 Aree tutelate per legge Comma 1 lett.c (fiumi torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico Legge acque di cui al RDL 11 dicembre 1933 n.1775) per la presenza del Torrente Palente;
- **PAI**: l'area di variante non è interessata da perimetrazioni cartografate dal Piano di Assetto Idrogeologico vigente (Delibera di Consiglio Regionale n.116 del 21.01.2004) e dal Piano adottato dall'Autorità di Bacino con Delibera di Comitato Istituzionale n. 68 del 08/08/2016 e con misure di salvaguardia approvate con D.G.R.M. n.982 del 8/8/2016 (aggiornamento 2016);
- **P.I.T.**: Rispetto al Piano di Inquadramento Territoriale della Regione Marche la modifica è ininfluente.
- **PPAR**: il Comune di Camerino è dotato di un PRG adeguato al P.P.A.R..

L'area in esame risulta interessata dai seguenti sottosistemi e ambiti di tutela passiva del PPAR: **Sottosistemi territoriali**:

Aree “C” di qualità diffuse – unità di paesaggio che esprimono la qualità diffusa del paesaggio regionale nelle molteplici forme che lo caratterizzano. In tali aree deve essere graduata la politica di tutela in rapporto ai valori e ai caratteri specifici delle singole categorie di beni, promuovendo la conferma dell'assetto attuale ove sufficientemente qualificato o ammettendo trasformazioni che siano compatibili con l'attuale configurazione paesistico-ambientale o determinino il ripristino e l'ulteriore qualificazione.

La variante proposta non altera i caratteri ambientali e paesaggistici del contesto.

- **PTC**: il PRG del Comune di Camerino non è adeguato al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. L'area in oggetto non è interessata da ambiti prescrittivi.

Legge Regionale n. 28/2001: il Comune di Camerino è dotato del Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con D.C.C. n.62 del 28/09/2006. L'area oggetto di intervento ricade in parte in Classe Acustica 2 – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, e in parte Classe Acustica 3 – Aree di tipo misto.

A tale riguardo non è stata fornita da parte dell'Amministrazione Comunale la conformità della variante in oggetto al Piano di Classificazione Acustica Comunale vigente.

Rilievi: L'Amministrazione Comunale dovrà verificare la conformità della variante in oggetto al Piano di Classificazione Acustica Comunale vigente.

DATO ATTO CHE la Provincia, ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L.R. 34/92, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 34/2005, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione

della documentazione, può formulare osservazioni e che, nel caso di specie, detto termine scade il 30/11/2020;

RILEVATO CHE dalle informazioni prodotte e dagli accertamenti effettuati in sede istruttoria, emerge la necessità di formulare le seguenti osservazioni:

1) Prima dell'approvazione del Piano di Recupero in oggetto in variante parziale al PRG vigente (comma 5, art. 15 L.R. 34/92 e s.mm.ii.), dovrà essere acquisito il preventivo parere igienico-sanitario obbligatorio, dell'A.S.U.R. Territoriale di appartenenza.

VISTE E RICHIAMATE:

- la legge urbanistica 17/08/1942 n°1150 e successive modificazioni;
- la Legge 28 febbraio 1985, n°47, art.24;
- la Legge regionale n. 34 del 05/08/1992 e ss.mm.;
- la Legge Regionale 8 ottobre 2009 n. 22;
- la Legge Regionale 23 novembre 2011 n. 22;
- le previsioni e gli indirizzi del P.P.A.R., nonché le prescrizioni del P.I.T e del P.T.C.;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 1 c. 9 lett. E della L.190/2012, per quanto a propria conoscenza, non esistono relazioni di parentela né affinità tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti, con elevate responsabilità, del soggetto destinatario del presente provvedimento e il sottoscritto che ne cura l'istruttoria;

SI PROPONE, pertanto, di DECRETARE quanto segue:

I. di formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della Legge 28/02/1985 n.47 e dell'art.30 della Legge Regionale 05/08/1992 n.34, in merito alla Variante parziale al P.R.G. vigente in località Pianpalente (art.15 comma 5, della L.R. n.34/1992)” adottata con Delibera C.C. n. 134 del 22/09/2019:

1) Prima dell'approvazione della variante parziale al PRG vigente di cui all'oggetto, dovrà essere acquisito il preventivo parere igienico-sanitario obbligatorio, dell'A.S.U.R. Territoriale di appartenenza;

2) L'art.30 delle NTA del P.R.G. dovrà essere integrato con una nota specifica per la variante in oggetto, con la prescrizione che in sede di rilascio del titolo abilitativo finalizzato al recupero degli edifici esistenti, l'Amministrazione Comunale dovrà verificare che il progetto sia conforme ai pareri espressi dai Soggetti competenti in materia ambientale, allegati alla D.D. della Provincia di Macerata n.231 del 14/07/2020;

3) Prima dell'approvazione della variante parziale al PRG vigente di cui all'oggetto, l'Amministrazione Comunale dovrà verificare la sua conformità al Piano di Classificazione Acustica Comunale vigente.

II. Di comunicare al Comune di Camerino il presente atto;

III. Di invitare il Comune di Camerino a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della deliberazione di approvazione della Variante in oggetto entro novanta giorni dall'approvazione dello stesso, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. 34/92;

IV. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione occorrente per l'attuazione di quanto in oggetto.

Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n° 267/2000, considerata la particolare rilevanza degli interessi urbanistici e la

conseguente esigenza di accelerare le procedure di formazione degli strumenti urbanistici, così da garantire il più possibile una piena e anticipata vigenza delle scelte di pianificazione urbanistica.

Macerata, li 04/11/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(f.to Dott. Arch. Fabiola Carolini)

IL PRESIDENTE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di decreto con esso formulata;

Visto che sulla proposta di decreto sono stati resi i pareri in applicazione analogica dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell'art. 77 del vigente Statuto Provinciale;

DECRETA

I. di formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della Legge 28/02/1985 n.47 e dell'art.30 della Legge Regionale 05/08/1992 n.34, in merito alla Variante parziale al P.R.G. vigente in località Pianpalente (art.15 comma 5, della L.R. n.34/1992)” adottata con Delibera C.C. n. 134 del 22/09/2019:

1) Prima dell'approvazione della variante parziale al PRG vigente di cui all'oggetto, dovrà essere acquisito il preventivo parere igienico-sanitario obbligatorio, dell'A.S.U.R. Territoriale di appartenenza;

2) L'art.30 delle NTA del P.R.G. dovrà essere integrato con una nota specifica per la variante in oggetto, con la prescrizione che in sede di rilascio del titolo abilitativo finalizzato al recupero degli edifici esistenti, l'Amministrazione Comunale dovrà verificare che il progetto sia conforme ai pareri espressi dai Soggetti competenti in materia ambientale, allegati alla D.D. della Provincia di Macerata n.231 del 14/07/2020;

3) Prima dell'approvazione della variante parziale al PRG vigente di cui all'oggetto, l'Amministrazione Comunale dovrà verificare la sua conformità al Piano di Classificazione Acustica Comunale vigente.

- II.** Di comunicare al Comune di Camerino il presente atto;
- III.** Di invitare il Comune di Camerino a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della deliberazione di approvazione della Variante in oggetto entro novanta giorni dall'approvazione dello stesso, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. 34/92;
- IV.** Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione occorrente per l'attuazione di quanto in oggetto.

Stante l'urgenza, il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, per applicazione analogica dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

PROVINCIA DI MACERATA

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

sulla Proposta di DECRETO PRESIDENZIALE n. 217 del 11-11-2020

LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47, ART. 24 - L.R. 5 AGOSTO 1992 N. 34 E S.M.
ARTT. 4 E 30 - L.R. 16/12/2005, N. 34, ARTT. 1 E 2 COMUNE DI CAMERINO
"VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE IN LOCALITA' PIANPALENTE
(ART. 15 COMMA 5, DELLA L.R. N. 34/1992)" DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 134 DEL 22/09/2020 (ADOZIONE) FORMULAZIONE OSSERVAZIONI

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Espresso in data 11-11-2020

Il Dirigente

ARCH. MAURIZIO SCARPECCI

Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il presente atto, dichiarato immediatamente eseguibile, viene approvato e sottoscritto a termini di legge e verrà pubblicato all'Albo Pretorio one-line per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ANTONIO PETTINARI

DOTT. SILVANO MARCHEGIANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.